

Fondi online non solo per i big

Equity crowdfunding accessibile alle pmi innovative

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Anche le pmi innovative avranno possibilità di accedere alla raccolta online di capitali di rischio (c.d. equity crowdfunding). Così, dall'altra parte, è stata estesa la platea dei soggetti legittimati a sottoscrivere una quota dell'offerta in qualità di investitori professionali. Investitori per i quali sono state ammesse due nuove categorie: quelli «professionali su richiesta» e «a supporto dell'innovazione». Infine, le verifiche di appropriatezza dell'investimento rispetto alle conoscenze e all'esperienza dell'investitore potranno d'ora in poi essere effettuate dagli stessi gestori dei portali, anziché dalle banche, purché risultino dotati di requisiti adeguati e si attrezzino a effettuare le verifiche necessarie. Sono alcune delle modifiche apportate, con la delibera del 24 febbraio 2015 n. 19520, da parte della Consob al «regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali online», adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013.

Perfezionamento offerte sul portale. Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsti all'articolo 25, comma 5, del decreto n. 179/2012 o da investitori a supporto dell'innovazione aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi

Le nuove possibilità con l'equity crowdfunding

Semplificazione regolamento equity crowdfunding	Consob semplifica il regolamento per la raccolta online di capitali di rischio (cd. equity crowdfunding). Abilitando così oltre le start anche le pmi innovative a raccogliere capitali diffusi mediante piattaforme online. E ammettendo due nuove categorie gli «investitori professionali su richiesta», così come definiti dalla disciplina europea sulla prestazione dei servizi di investimento e gli «investitori a supporto dell'innovazione», identificati da Consob sulla base di criteri oggettivi
Offerta sul portale	Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsti all'articolo 25, comma 5, del decreto n. 179/2012
Investitore a supporto innovazione	Ai fini dell'accertamento della qualità di investitore a supporto dell'innovazione, il soggetto interessato presenta al gestore: <ul style="list-style-type: none">• una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta che il valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante;• le visure camerali attestanti le cariche di amministratore di start-up innovativa o Pmi innovative ricoperte e le relative deleghe, per ciascuna operazione, la certificazione della start-up o Pmi innovativa che attesti gli investimenti effettuati nell'ultimo biennio
Piano industriale	Per le start-up innovative e le Pmi innovative, per la descrizione del progetto industriale, occorre indicare: <ul style="list-style-type: none">• il settore di utilità sociale in caso di start-up innovative a vocazione sociale;• del relativo business plan;• l'indicazione del collegamento ipertestuale al sito internet dell'offerente

in contante. Questi devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti e di almeno uno dei seguenti requisiti: aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o pmi innovative, ciascuno dei quali per un im-

porto almeno pari a 15 mila euro e aver ricoperto, per almeno 12 mesi, la carica di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o pmi innovativa, diversa dalla società offerente».

Attestazione cariche di amministratore start-up e pmi innovativa. Il klien-

te professionale su richiesta trasmette al gestore un'attestazione rilasciata dall'intermediario di cui è cliente, dalla quale risulta la classificazione quale cliente professionale.

Ai fini dell'accertamento della qualità di investitore a supporto dell'innovazione, il soggetto interessato

presenta al gestore: una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta che il valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, è superiore a 500 mila euro, le visure camerali attestanti le cariche di amministratore di start-up innovativa o pmi innovative ricoperte e le relative deleghe, per ciascuna operazione, la certificazione della start-up o pmi innovativa che attesti gli investimenti effettuati nell'ultimo biennio.

Progetto industriale. Per le start-up innovative e le pmi innovative, per la descrizione del progetto industriale, occorre indicare il settore di utilità sociale in caso di start-up innovative a vocazione sociale, del relativo business plan e l'indicazione del collegamento ipertestuale al sito internet dell'offerente ove reperire le informazioni richieste rispettivamente dall'articolo 25, commi 11 e 12, del decreto n. 179/2012 e dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33. Con riferimento all'informativa contabile, ove disponibile, dovranno essere riportati i dati essenziali al 31 dicembre precedente all'inizio dell'offerta relativi al fatturato, al margine operativo lordo e netto, all'utile d'esercizio, al totale attivo, al rapporto fra immobilizzazioni immateriali e il totale attivo, la posizione finanziaria netta, nonché il giudizio del revisore. Per l'informativa contabile completa dovrà essere espressamente indicato il collegamento ipertestuale diretto